

Edizione di giovedì 20 ottobre 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Fondo di dotazione della stabile organizzazione in linea con l'Ocse](#)

di **Fabio Landuzzi**

IVA

[Le operazioni con l'estero per i contribuenti "minimi"](#)

di **Luca Mambrin**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Termini dichiarativi del periodo ante-liquidazione per le SdP](#)

di **Viviana Grippo**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Nuova vita per gli scarti vegetali](#)

di **Luigi Scappini**

ENTI NON COMMERCIALI

[Rassegna giurisprudenziale sulle sponsorizzazioni alle ASD](#)

di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

BUSINESS ENGLISH

[Entrepreneur: come tradurre 'imprenditore' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Fondo di dotazione della stabile organizzazione in linea con l'Ocse

di **Fabio Landuzzi**

In precedenti interventi abbiamo già avuto modo di osservare che il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “**Decreto internazionalizzazione**”), fra i vari aspetti innovati, è intervenuto in modo significativo anche sulla disciplina della **stabile organizzazione in Italia** di soggetti esteri di cui all'**articolo 152 del Tuir**.

Uno dei temi affrontati ha riguardato il **fondo di dotazione della stabile organizzazione** il quale rappresenta l'ammontare delle **risorse**, impropriamente talvolta indicate come il “capitale”, **di cui la stabile organizzazione viene dotata** dalla sua casa madre per svolgere l'attività a cui è preposta, e quindi per espletare le proprie **funzioni** e sostenere i **rischi** a cui è esposta. Perché assume una rilevanza fiscale questo valore ideale? Per il fatto che il fondo di dotazione rappresenta un termine rilevante per determinare gli **interessi passivi fiscalmente ammessi in deduzione** (si veda la **risoluzione AdE 44/2006**) in relazione alle risorse qualificate come finanziamenti – di terzi o *intercompany* – oppure per determinare il **beneficio Ace** spettante alla stessa *branch* in relazione, appunto, alla dotazione di risorse a titolo di capitale (si veda il riferimento compiuto nella **circolare AdE 21/2015**).

Il tema è infatti piuttosto controverso anche perché, sino all'entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione, **manca nell'ordinamento una norma** che trattasse specificamente della **determinazione “congrua”** del fondo di dotazione della stabile organizzazione, così che la materia aveva anche determinato talvolta l'insorgere di **contenzioso** fra l'Amministrazione ed i soggetti esteri aventi in Italia una stabile organizzazione.

Il Legislatore è quindi intervenuto al **comma 2 dell'articolo 152 del Tuir** ove viene ora stabilito che il fondo di dotazione “è determinato in piena **conformità ai criteri definiti in sede Ocse, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati**”. Viene inoltre disposto all'articolo 7, comma 3, del Decreto internazionalizzazione che i **metodi di calcolo del fondo di dotazione** sono **individuati con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, il primo dei quali avrebbe dovuto essere emesso entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

È sicuramente positivo il fatto che, una volta disponibili i provvedimenti direttoriali suddetti, si abbiano dei **parametri quantitativi** per misurare il fondo di dotazione della stabile organizzazione, in quanto ciò dovrebbe rimuovere un'alea di rischio fiscale.

Desta tuttavia **perplessità**, con riguardo alle situazioni pregresse ed a quelle tuttora in essere, quanto è disposto dall'**ultimo periodo della norma** sopra citata la quale afferma che **relativamente ai periodi d'imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate riguardante lo specifico settore di appartenenza della *branch*, **l'eventuale rettifica** in aumento del reddito imponibile e dell'imponibile Irap, conseguente ad una **valutazione sulla congruità del fondo di dotazione** ai sensi del nuovo articolo 152 del Tuir, **non darebbe luogo alla irrogazione di sanzioni**.

La perplessità deriva dal fatto che, pur con la disapplicazione di sanzioni, parrebbe che l'intenzione del Legislatore sia quella di consentire una sorta di **applicazione retroattiva di questi nuovi parametri** di determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione per poi innescare eventuali effetti fiscali in termini di accertamento di maggiori imponibili.

Ci si domanda però se questa non sia, in concreto, una **applicazione retroattiva del nuovo articolo 152 del Tuir** in **contrasto con i precetti dello Statuto del contribuente**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Le operazioni con l'estero per i contribuenti "minimi"

di **Luca Mambrin**

Dopo esserci occupati nel [precedente intervento](#) degli **adempimenti** che i contribuenti nel regime forfetario devono effettuare nel caso di **operazioni con l'estero**, andiamo ora a vedere quali sono invece gli adempimenti previsti per i contribuenti che ancora adottano **il regime di vantaggio** (detto anche regime dei "**minimi**") di cui all'articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011.

Come noto infatti tali soggetti, nonostante la soppressione del regime in esame, possono continuare ad applicarlo, fermo restando il permanere dei requisiti richiesti, fino **alla sua scadenza naturale**, ovverosia fino al periodo che residua al **compimento del quinquennio agevolato o fino al compimento del 35° anno di età**.

Anche i contribuenti minimi, al pari dei forfetari, **non addebitano l'Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione** dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, **recare l'addebito dell'imposta**.

Tuttavia, in relazione **alle operazioni con l'estero** la disciplina applicabile ai due regimi non sempre coincide.

Acquisti intracomunitari di beni

Nel caso in cui il contribuente "minimo" italiano effettui **acquisti intracomunitari di beni** da un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro, deve porre in essere gli **adempimenti previsti** indipendentemente dal volume degli acquisti, non sussistendo per tali soggetti la soglia di euro 10.000 come prevista per i contribuenti forfetari. Dovrà quindi:

- **comunicare** all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere **incluso nell'archivio VIES**;
- **integrare le fatture degli acquisti intracomunitari** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da **versare entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, **senza la possibilità di poter esercitare il diritto alla detrazione**;
- **presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari** (Intra-2 *bis*).

Cessioni intracomunitarie di beni

Le cessioni di beni effettuate da un contribuente minimo nei confronti di un soggetto passivo d'imposta appartenente ad altro Stato UE **non sono considerate cessioni intracomunitarie** ma **operazioni interne**, senza diritto di rivalsa, nella quale l'Iva non viene evidenziata in fattura; di conseguenza, non essendo cessioni intracomunitarie, i contribuenti minimi **non sono tenuti ad iscriversi** nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Prestazioni di servizi ricevute

Come chiarito nella **circolare 36/E/2010**, considerata l'assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i servizi nel **luogo di stabilimento del committente**, un contribuente minimo che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro **riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia** e deve:

- **assolvere l'Iva integrando la fattura emessa dall'operatore comunitario con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva;**
- **versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Il contribuente minimo dovrà quindi **iscriversi preventivamente al VIES** e **presentare il modello Intra 2-quater**.

Nel caso di prestazioni di servizi "generiche" di cui all'articolo 7-ter **ricevute da operatori economici extra-UE** il contribuente minimo non sarà tenuto all'iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre **dovrà assolvere l'Iva mediante l'emissione di un'autofattura**, oltre che effettuare il **versamento dell'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Prestazioni di servizi rese

Nel caso di **prestazioni di servizi rese** ad operatori comunitari bisogna fare riferimento alla **risoluzione 75/E/2015**, la quale nonostante tratti delle prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, si ritiene sia applicabile anche **alle generalità di prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter**.

Il documento di prassi, **superando le indicazioni** rese dalla circolare 36/E/2010 nella quale le prestazioni di servizi rese a soggetti UE venivano equiparate alle operazioni interne, senza

diritto di rivalsa e senza evidenziazione in fattura dell'Iva, chiarisce invece che a **tali operazioni trova applicazione la disciplina prevista per il regime forfetario**.

L'operatore italiano, contribuente minimo, deve quindi:

- **iscriversi preventivamente al VIES;**
- **emettere la fattura senza addebito di Iva** riportando la dicitura "inversione contabile";
- **presentare il modello Intra-1 quater.**

Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici **extra-UE** il contribuente minimo non sarà tenuto all'iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma deve emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura "operazione non soggetta".

Cessioni all'esportazione

Tra i requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi (e di permanenza) l'articolo 1, comma 96, lett. a), n. 2, della L. 244/2007 **prevede l'impossibilità di effettuare cessioni all'esportazione**; in particolare la norma richiede che, nell'anno solare precedente, **non devono essere state effettuate**:

- **cessioni all'esportazione** (articolo 8, D.P.R. 633/1972);
- **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione** (articolo 8-bis);
- **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (articolo 9);
- **operazioni con Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino** (articolo 71);
- **operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali** (articolo 72).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Termini dichiarativi del periodo ante-liquidazione per le SdP

di Viviana Grippo

Diversamente da quanto accade per le società di capitali le **società di persone** non sono obbligate a ricorrere alla **procedura formale di liquidazione**.

Le società di capitali e le società di persone, che non scelgono la via “alternativa”, devono distinguere il periodo ante liquidazione dal periodo liquidatorio. Per il primo sarà necessario determinare il reddito con le **regole ordinarie** e presentare la relativa **dichiarazione** dei redditi **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo** alla **data** in cui ha **effetto** la liquidazione.

In merito al periodo liquidatorio, il reddito della frazione di esercizio in cui ha effetto la liquidazione e dei periodi successivi è determinato in via **provvisoria** sulla base del bilancio redatto ai fini civilistici (il periodo di imposta è unico); nei periodi intermedi si dovranno predisporre singole dichiarazioni e presentarle nei termini ordinari (i **redditi dei periodi intermedi** sono da intendersi come **provvisori tranne** il caso in cui la **liquidazione** si **protragga per più di 3 esercizi**, in tal caso i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono **definitivi**).

Ai fini del calcolo del corretto periodo *ante* e *post* liquidazione è essenziale determinare la data di **efficacia** della liquidazione, che, per le **società di capitali**, varia a seconda della causa di scioglimento; infatti, essa può essere rappresentata dalla:

- data di iscrizione nel Registro imprese della **dichiarazione** degli amministratori;
- data di iscrizione nel Registro delle imprese della **delibera** assembleare di messa in liquidazione della società;
- data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- data di iscrizione del **decreto** del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Le società di persone possono liberamente scegliere di prevedere nell'atto costitutivo apposite modalità di scioglimento. Generalmente l'inizio della liquidazione coincide con la **data** di **iscrizione** della **delibera** nel **Registro delle imprese**.

La disciplina riguardante gli **adempimenti dichiarativi** della liquidazione di società è contenuta nell'**articolo 5 del D.P.R. 322/1998**, secondo cui nell'anno in cui la società di persone viene posta in liquidazione – laddove si scelga di seguire la formale procedura di liquidazione – si generano **due periodi d'imposta** con conseguente duplicazione degli obblighi dichiarativi:

- il primo **ante liquidazione**, che inizia dal 1° gennaio e termina con la data di effetto

della liquidazione;

- il secondo **post liquidazione**, che inizia dalla predetta data di effetto della liquidazione e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

Per il periodo ante liquidazione, il liquidatore, o il legale rappresentante della società, deve presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap del periodo entro l'ultimo giorno del **nono mese successivo** a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, esclusivamente utilizzando la modalità telematica.

Per quanto riguarda i **modelli** da utilizzare:

- per il periodo d'imposta **ante-liquidazione**, deve essere utilizzata la vecchia modulistica, relativa all'anno precedente a quello di effetto della liquidazione (quindi se la liquidazione ha effetto dal 10 aprile 2016 vanno utilizzati i modelli Unico e Irap 2016);
- per i periodi d'imposta successivi che si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, deve essere utilizzata la nuova modulistica.

Infine, si ricorda che ai fini Iva si rendono applicabili sempre i termini ordinari, tuttavia, a far data dal 2017 (anno di imposta 2016) la dichiarazione potrà essere presentata **solo in via autonoma** entro il **28 febbraio**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Nuova vita per gli scarti vegetali

di **Luigi Scappini**

La **L. 154/2016**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, nota come **Collegato agricolo**, ha apportato numerose novità all'insegna dell'obiettivo dichiarato di una **semplificazione e razionalizzazione**, ma soprattutto ricerca di **competitività** in un settore che sta attraversando, in determinate aree quali ad esempio quelle del lattiero-caseario, una fase di indubbia crisi.

E il **rilancio** di un settore passa non solo attraverso annunci ad effetto quali possono essere l'abrogazione dell'Irpef per i coltivatori diretti e gli Iap, circostanza di difficile percorribilità atteso eventuali problematiche connesse a possibili aiuti di Stato ma ancor prima a eventuali profili di incostituzionalità alla luce dell'articolo 53, ma soprattutto a mezzo di fattivi **interventi** che operano nella **realtà operativa** dei coltivatori.

Tale è, ad esempio, la previsione contenuta nell'**articolo 41** del Collegato agricolo con cui di fatto vengono **sgravati** i produttori agricoli di un **costo**, rappresentato dallo **smaltimento** dei **residui** vegetali, quando gli stessi sono ricondotti tra i cd. "**rifiuti speciali**".

L'intervento si inserisce nel contesto di una politica comunitaria, che per ovvi motivi incide su quella interna, mirante a una ridefinizione dell'agricoltura.

In particolare, con la comunicazione COM (2015) 614 del dicembre 2015, l'**Unione Europea** ha presentato il suo programma "*L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'Economia Circolare*", avente lo scopo preciso di approdare a un ipotetico **saldo zero** nell'**utilizzo** delle **materie prime** ed **energetiche** nella produzione, a partire dal pieno **recupero** di quelle già **impiegate**, producendo il **minimo rifiuto**.

Tale obiettivo, se da un lato insegue l'obiettivo dichiarato della tutela dell'ambiente che ci circonda, al contempo, in via sussidiaria origina, se utilizzata attentamente, anche una **riduzione** dei **costi di produzione**.

Infatti, l'**economia circolare** contempla **non solo** al **trattamento** delle **biomasse** e dei **rifiuti organici** e **alimentari**, ma anche il **recupero** degli **elementi nutritivi** da **ritornare** al **suolo agrario** asportati dalla coltivazione.

Per quanto attiene il versante interno, ancor prima del Collegato agricolo di cui alla L. 154/2016, sul tema specifico del corretto inquadramento degli **scarti verdi** si era pronunciato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la **nota** del **27 maggio**

2015, protocollo n. 0006038, con cui era stato precisato come, in vigore dell'allora articolo 185, **D.Lgs. 152/2006** (il cd. Codice dell'ambiente), al fine di escluderli dalla normativa relativa ai rifiuti, era sufficiente dimostrare:

- la provenienza agricola;
- la costituzione con sostanze naturali non pericolose e
- il reimpiego nel medesimo o in un differente ciclo produttivo o energetico, nel rispetto di eventuali norme vigenti.

A questo, come anticipato, ha fatto seguito l'intervento dell'articolo 41 richiamato, che ha provveduto all'integrale **riscrizione** della **lettera f)** dell'articolo 185, D.Lgs. 152/2006, per effetto della quale adesso non rientrano più nel campo di applicazione della Parte IV del Codice, dedicato ai rifiuti, *“la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*.

E ciò comporta che le **sostanze** sopraindividuate a **prescindere non** possono essere considerate quali **rifiuti**, fattispecie che non si sarebbe verificata nell'ipotesi in cui fossero state ricomprese nel precedente **articolo 184-bis**, ove, al contrario, si verifica una delimitazione meno perentoria poiché le sostanze non si considerano assimilabili ai rifiuti non in via assoluta ma in ragione del manifestarsi di prestabilite condizioni.

Ma la vera forza della **modifica** introdotta **non** è riscontrabile nella **mancata assimilazione ai rifiuti**, circostanza che del resto non si manifestava allorquando gli stessi venivano reimpiegati all'interno della medesima azienda agricola che li originava, **bensi** nella previsione di un loro **utilizzo esterno**, alternativamente:

- al di **fuori** del **luogo di produzione** e
- a mezzo di **cessione** a soggetti **terzi**.

Il **passaggio** non è di poco conto, atteso i **plurimi utilizzi** degli scarti verdi, non solo ai fini di una loro introduzione negli impianti a biomassa per la generazione di energia verde, ma anche per lo sviluppo di una agricoltura biologica o comunque attenta alla tutela del fattore terra.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ▶▶

ENTI NON COMMERCIALI

Rassegna giurisprudenziale sulle sponsorizzazioni alle ASD

di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

La **sentenza n. 732 del 5 luglio 2016 della CTP Vicenza, Sez. III**, favorevole alla società ricorrente, merita attenzione per le peculiari argomentazioni sottese alla ripresa fiscale operata dall'Ufficio, avente ad oggetto **spese di sponsorizzazione ritenute antieconomiche**.

L'Amministrazione finanziaria censurava il **corrispettivo** pattuito nel rapporto contrattuale attraverso due elementi peculiari:

- il **paragone** tra la fattispecie in esame ed un accordo contrattuale afferente lo *sponsor* di un'altra ASD, militante nel medesimo campionato di quella sponsorizzata dalla ricorrente;
- la **consultazione** di un **sito internet** dedicato al reperimento di *sponsor*, sul quale potevano riscontrarsi richieste di sponsorizzazione, per il medesimo campionato, di importo nettamente inferiore a quella contestata.

Ciononostante la CTP vicentina – richiamandosi alla “*presunzione assoluta contenuta all'articolo 90 comma 8 L. 289/2002*” e rilevando che, per pacifica ammissione della stessa Amministrazione finanziaria, **non era oggetto di contestazione l'effettività della attività promozionale svolta** – ha accolto le doglianze del ricorrente e annullato l'avviso di accertamento impugnato.

Con **sentenza n. 337 del 12 luglio 2016, la CTR Umbria, Sez. II**, definiva il giudizio di appello introdotto dall'Ufficio avverso la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'appellante aveva provveduto al disconoscimento, nei confronti della società contribuente, di costi sostenuti per la **pubblicità del marchio** all'interno di un impianto sportivo.

Tale spesa veniva qualificata non deducibile per il fatto che, essendo i clienti committenti della società accertata in prevalenza officine meccaniche, **non** poteva ritenersi ragionevolmente **giustificabile** la pubblicità presso un impianto sportivo, **frequentato** quasi esclusivamente da **privati**.

Ulteriormente veniva rilevata l'irragionevolezza della scelta dell'amministratore, che aveva sottoscritto l'accordo nel mese di settembre, di fatto impegnandosi ad un'elargizione in favore dell'ASD sponsorizzata proprio quando già poteva conoscere le **previsioni** di chiusura del **bilancio** che, in quell'anno, avrebbe evidenziato una **perdita** di esercizio. Tale ultima ragione ha costituito il presupposto in forza del quale l'Ufficio ha altresì affermato la **non congruità** del corrispettivo della sponsorizzazione.

La CTR, riformando la sentenza di primo grado, **legittimava il disconoscimento** del costo pubblicitario non sussistendo per l'appellata *“alcun interesse economicamente ragionevole a pagare per un cartellone esposto in una struttura sportiva gestita da una associazione dilettantistica una somma elevata in valore assoluto, tanto più in considerazione che l'azienda non aveva avuto un andamento positivo chiudendo in perdita”*.

Con la **sentenza n. 858 del 5 luglio 2016, la CTR Piemonte, Sez. XXXVIII**, definiva il giudizio di appello introdotto dall'Ufficio, soccombente in primo grado. Anche in questo caso l'avviso di accertamento impugnato in primo grado concerneva costi sostenuti da una società commerciale per la sponsorizzazione della prima squadra e del settore giovanile di una ASD.

Nel proprio atto l'Ufficio osservava, da un lato, che la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente fosse priva di riferimenti temporali alla stagione sportiva e, dall'altro, che gli importi corrisposti all'ASD fossero **non congrui, sproporzionati e non imputabili** all'anno del contratto, per la parte di corrispettivo versato alla sponsorizzata nell'anno successivo.

Il collegio di prime cure, accogliendo il ricorso, riteneva corretta l'imputazione delle spese in esame all'esercizio di competenza sulla base della **data di stipula** del contratto e, quanto all'inerenza dei costi, faceva espresso richiamo della **presunzione assoluta** ex articolo 90, comma 8, L. 289/2002.

La CTR conferma la sentenza impugnata con una **massima** assolutamente condivisibile e che si auspica possa essere confermata e consolidata anche in sede di eventuale pronuncia di legittimità. Di seguito le parole del collegio torinese:

*“In ultimo sebbene non sfuggano al Collegio le numerose pronunzie della Suprema Corte, non sembra ammissibile alcun sindacato da parte del Fisco sull'economicità e congruità dei costi sostenuti dall'impresa per pubblicità e/o sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica. In altre parole **è da ritenere illegittimo l'accertamento che riporti come fondamento l'antieconomicità di una sponsorizzazione, se è fondato solo sull'assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell'anno. Questo in quanto la pubblicità è una scelta dell'imprenditore cui non si può avere alcuna certezza sui maggiori ricavi conseguibili, tanto più che il riscontro sui risultati raggiunti è possibile solo a posteriori, quando cioè l'esercizio è già concluso. Va da sé, quindi, che anche un'errata valutazione dell'imprenditore sulla forma pubblicitaria scelta, non si può certo sanzionare con l'indeducibilità fiscale**”*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON

GUIDO MARTINELLI

Milano Bologna Verona

BUSINESS ENGLISH

Entrepreneur: come tradurre 'imprenditore' in inglese

di **Stefano Maffei**

Il vocabolo di oggi ha uno *spelling* piuttosto difficile, quindi prestate attenzione: la traduzione perfetta in inglese di **imprenditore** è *entrepreneur*.

Il dizionario offre una definizione piuttosto semplice e intuitiva: *someone who starts a company and takes risks in order to make a profit*. Al posto di *to start a company* è corretto utilizzare anche *to set up a business* che, come ho scritto in un altro numero di questa rubrica, significa appunto **aprire una attività**.

Martedì scorso ho letto che *a Boston-based real estate entrepreneur* (un **imprenditore immobiliare** di Boston) *was convicted* (è stato **condannato**) *on Monday of engaging in insider trading*. Non si nasce imprenditori e quindi è sensato affermare che *every entrepreneur makes mistakes along the way* (nel corso del suo percorso). È forse per questo che su *LinkedIn* non si contano le rubriche di **consigli per imprenditori, presenti e futuri**. Le riconoscete facilmente perché i titoli suonano più o meno così: *4 things every entrepreneur needs to know about.... managing human resources* (4 cose che ogni imprenditore dovrebbe sapere in tema di **...gestione del personale**).

Insieme a *entrepreneur* altri due vocaboli possono esservi utili: l'aggettivo *entrepreneurial* (**imprenditoriale**) e il sostantivo *entrepreneurship* (**imprenditorialità**).

Così, è corretto scrivere che *the entrepreneurial revolution of the last decade made this Asian Country richer* (la **rivoluzione imprenditoriale** della decade scorsa ha arricchito questo Paese asiatico). Potrebbe invece sorprendervi sapere che, secondo il *Financial Times*, *an analysis of full-time and executive MBA alumni who graduated in 2013 from business schools indicates that Spanish educational institutions are some of the best for entrepreneurship* (una analisi tra gli **ex alunni** dei corsi MBA laureati nel 2013 suggerisce che le scuole spagnole sono tra le migliori in quanto a sviluppo dell'imprenditorialità).

*Siete ancora in tempo per iscrivervi al **nuovo corso di inglese commerciale e legale di Euroconference e EFLIT che si terrà a novembre a Bologna**. Per maggiori informazioni visitate il sito www.eflit.it*

